

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Mauro Minotti
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 7 gennaio 2014 n. 4.14 Richiedenti d'asilo ospiti in una casa privata

Signori deputati,

prima di entrare nel merito delle singole risposte, va fatta una precisazione. La notizia, dalla quale ha preso spunto la presente interrogazione, apparsa sul giornale "20 minuti" del 23 dicembre 2013 riguardo a un cittadino privato che ospita due richiedenti l'asilo, lascia intendere che si tratti di un'accoglienza a titolo gratuito. In realtà la persona in questione è proprietaria di un appartamento che ha affittato a due persone richiedenti l'asilo alle quali il Cantone, per il tramite del Servizio richiedenti l'asilo, riconosce integralmente le spese per vitto e alloggio.

Con l'avvento dei flussi migratori provenienti dalla Siria si è assistito in Ticino alla nascita di associazioni umanitarie finalizzate al supporto e al reperimento di alloggi destinati a queste persone. Tali iniziative sono senz'altro lodevoli e, se necessario, il Cantone in linea di principio collabora con queste associazioni, pur mantenendo la responsabilità e le competenze che gli sono attribuite dalla Legge federale sull'asilo.

L'accoglienza privata a titolo gratuito è un'opportunità che va colta e allo stesso tempo monitorata allo scopo di eventualmente capirne pregi e difetti.

Detto ciò, qui di seguito rispondiamo volentieri ai vostri interrogativi.

1. Quante persone, annualmente, negli ultimi 5 anni hanno ospitato dei richiedenti?

Negli ultimi 5 anni non vi sono stati richiedenti l'asilo accolti a titolo gratuito presso terze persone in alloggi privati, fatta eccezione per due famiglie siriane che sono state temporaneamente ospitate presso i propri famigliari, prima di essere trasferite in un appartamento indipendente.

2. È soddisfatto di tale cifra?

Tenuto conto dei numeri indicati, non è possibile esprimere una valutazione.

3. Fermo restando che, come risposto all'interrogazione dell'allora deputato Sergio Arigoni "l'accoglienza deve rimanere una decisione convinta, libera, responsabile e disinteressata di ogni cittadino o famiglia, consapevoli delle opportunità che questa ospitalità può offrire, ma anche di eventuali inconvenienti che potrebbero emergere in alcune circostanze", non crede che una maggiore informazione alla popolazione su questa possibilità porterebbe ad un incremento delle persone che si metterebbero a disposizione?

L'integrazione dei richiedenti l'asilo nel Paese che li ospita passa anche attraverso l'apprendimento e la comprensione degli usi e dei costumi locali. Il Cantone, per tramite dei partners del settore, segnatamente Croce Rossa Svizzera e Soccorso operaio Svizzero, promuove e sostiene già iniziative puntuali improntate sulla conoscenza reciproca. In questi ambiti quindi l'informazione è ritenuta adeguata e sufficiente.

- 4. L'impiego di militi dell'esercito (e probabilmente anche della protezione civile), per la supervisione e il controllo di lavori di pubblica utilità svolti dai richiedenti d'asilo, è vietato dalle disposizioni del DDPS. Il CdS intende attivarsi presso l'Autorità Federale, avvalendosi eventualmente della Deputazione ticinese alle Camere, per eliminare tale divieto?**

La supervisione e il controllo dei lavori svolti avviene senza particolari problemi da parte di personale specificamente formato nella gestione di richiedenti l'asilo, su incarico dall'Ufficio federale della migrazione. La presenza di militi dell'esercito, come pure della protezione civile darebbe una connotazione repressiva, o comunque di rischio e pericolo per la popolazione e per l'ordine pubblico. Per questi motivi non si condivide la misura proposta, ritenuta inadeguata e sproporzionata.

- 5. Corrisponde al vero che un richiedente d'asilo può rifiutare di lavorare, senza necessità di addurre un motivo valido e che tale rifiuto non è sanzionabile?**

No, l'art. 83 della Legge federale sull'asilo stabilisce che il Cantone può rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni ai richiedenti l'asilo che manifestamente non si adoperano per migliorare la propria situazione rifiutando un lavoro.

Tale disposizione è ripresa nell'art. 9 cpv. 9 del Regolamento cantonale concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero.

- 6. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la situazione viene ritenuta soddisfacente? Intende attivarsi presso l'Autorità federale, avvalendosi eventualmente della Deputazione ticinese alle Camere, al fine di introdurre, per i richiedenti d'asilo, l'obbligatorietà di lavorare (se richiesto ed esigibile dal profilo medico)?**


Come indicato nella risposta precedente, le disposizioni vigenti prevedono già la possibilità di sanzionare il richiedente l'asilo che, senza validi motivi, non accetta un'attività lavorativa.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 2 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella